



**Ambiente**

**Ordinanza Sindacale N°**

## **IL SINDACO**

### **Premesso**

Che con Ordinanza Sindacale n° 77 del 09/06/2016 è stato attivato il servizio di raccolta differenziata domiciliare “PORTA A PORTA” con decorrenza 20 giugno 2016 a tutte le utenze domestiche e non domestiche della porzione di territorio denominato “zona 1”, rimandando l’avvio ad altre date dei successivi “Step” identificati dalla “Zona 2” alla “Zona 7”, nell’ordine concordato con il Gestore;

Che la metodologia di raccolta dei rifiuti urbani differenziati mediante il sistema “Porta a Porta”, determina il posizionamento dei cassonetti, di norma, all’interno dei cortili o delle pertinenze private, nella particolare fattispecie di area condominiale, e che costituisce principio generale preferenziale nel sistema di raccolta ai sensi di Legge e delle Normative Locali.

Che è obiettivo strategico di Questa Amministrazione il raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, di cui al Dlgs 152/06 e alla Legge Regionale n. 20/2015 e ss. mm. e ii. (individuazione dell’indice di recupero dei materiali).

### **Visti**

l’art. 12 punto 1.b) del Regolamento per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 51 del 23 giugno 1998;

l’Ordinanza Dirigenziale n° 822 del 27/12/2010 prot. n° 73016;

l’Ordinanza Dirigenziale n° 275 del 20/07/2015;

l’Ordinanza Sindacale n° 77 del 09/06/2016; l’art. 7 – bis del D.Lgs. n°.

267/2000;

l’art. 198 comma 2 del D.lgs

152/2006; l’art. 182 ter, c. 1, del

D.lgs 152/2006;

l’art. 1, c. 1130 della Legge 27/12/2006 n. 296 (L. Finanziaria per il 2007); la norma tecnica UNI EN 13432-2002;

**VISTO** l’art. 50 del D. Lgs. n° 267 del 18/8/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.;

**VISTA** l’Ordinanza Sindacale n° 95 del 26/07/2016, con la quale si è dato corso all’attivazione successiva delle Zone 4 e 5 del territorio comunale, come meglio definite nell’allegato A) dell’ordinanza sindacale n. 77 precedentemente citata;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 116 del 19/09/2016, con la quale si è dato corso all'attivazione successiva della Zona 2 – Zona Centrale della Città, come meglio definite nell'allegato A) dell'ordinanza sindacale n. 77 precedentemente citata;

**VISTA** l'Ordinanza Sindacale n° 129 del 09/11/2016, con la quale si è dato corso all'attivazione successiva delle Zone 3 e 6 del territorio comunale , come meglio definite nell'allegato A) dell'ordinanza sindacale n. 77 precedentemente citata;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**ATTESO** che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Responsabile del Procedimento, Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore LL.PP. il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i..

## **ORDINA**

**l'attivazione del servizio di raccolta “Porta a Porta” nella Zona 7**, come meglio definita nell'Allegato A) dell'Ordinanza Sindacale n° 77/2016 su richiamata, secondo il seguente dettaglio e con le sotto specificate modalità:

- **ZONA 7** - porzione di Città individuata come Via Martiri, Agosti, Galilei e Quartiere “Borgo”, delimitata a Levante dalla Via Sen. Marsaglia, a Nord dalla fraz. San Giacomo e via L. Ariosto ed a Ponente dal Quartiere Borgo Opaco: attivazione **dal giorno 27 Febbraio 2017** con raccolte come da calendari predisposti dal Gestore;

## **ORDINA**

che, a parziale integrazione delle precedenti ordinanze, su tutto il territorio comunale la modalità di conferimento dei rifiuti mediante contenitori (cassonetti carrellati o similari) collocati su suolo pubblico o su aree soggette ad uso pubblico, ai quali gli utenti possano conferire il rifiuto unicamente negli orari e nei giorni previsti, venga regolamentata come segue :

- 1) Nelle zone 1, 2, 3, 4, 5 e 6 tale modalità è ammessa nei soli casi previsti dalla precedente ordinanza 129/2016, ovvero quando non siano possibili, a giudizio dell'Ente Gestore, di concerto con gli Uffici Competenti del Comune di Sanremo, gli altri sistemi di conferimento, da intendersi come sistemi preferenziali, per i motivi indicati nell'ordinanza predetta.
- 2) Nella zona 7, a motivo della sua particolare conformazione urbanistica e viabilistica e del rapporto tra carico insediativo e sistema infrastrutturale, tale modalità di conferimento è generalizzato, tanto per tutti i singoli condomini che per gli immobili unifamiliari o plurifamiliari non a carattere condominiale riuniti in gruppo.
- 3) Il conferimento mediante tale sistema deve essere effettuato negli orari e nei giorni previsti dai calendari di raccolta predisposti dall'Ente Gestore.
- 4) I contenitori su area pubblica o su aree soggette ad uso pubblico possono essere posizionati e spostati esclusivamente dall'Ente Gestore del servizio.
- 5) Tutti i contenitori su area pubblica o su aree soggette ad uso pubblico debbono essere dotati di serratura e gli utenti debbono dotarsi delle rispettive chiavi presso l'Ente Gestore con le modalità indicate da quest'ultimo.
- 6) Tutti i contenitori posti su area pubblica o su aree soggette ad uso pubblico, di proprietà del Gestore,

diversamente dai contenitori posizionati nelle aree private, non vengono assegnati in comodato d'uso ma restano nella disponibilità del Gestore, restando il rapporto con i conferitori di mera utenza.

- 7) A decorrere dal 15/05/2017, e comunque in presenza di diffida da parte dell'Ente Gestore, i condomini dovranno provvedere a che siano riposizionati su suolo privato i contenitori già loro precedentemente consegnati e, nel frattempo, posizionati su suolo pubblico o area aperta al pubblico. In alternativa, laddove ricorrano le condizioni di cui alla presente ordinanza o alle precedenti, afferenti l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di collocamento dei contenitori in area privata, i condomini dovranno dotarsi di specifico accordo, se non già acquisito, con il Gestore in forma scritta per un posizionamento alternativo ovvero la permanenza nella precedente area pubblica, rientrando pertanto detti contenitori nella disponibilità del Gestore e determinandosi la risoluzione del comodato nei confronti dell'utenza. Il posizionamento di qualunque contenitore per la raccolta dei rifiuti, su suolo pubblico o area aperta al pubblico, che non sia stato concordato con il Gestore, configura la fattispecie di occupazione abusiva di suolo pubblico, a tutti i fini di legge.
- 8) Ogni singolo contenitore su area pubblica deve rimanere dedicato, alternativamente:
  - a. ad un solo, singolo condominio, da intendersi come comprendente un numero di unità immobiliari maggiore di 4, opportunamente identificato
  - b. ad un gruppo di utenti fruitori di unità unifamiliari poste in immobili unifamiliari o plurifamiliari non a carattere condominiale ( pari od inferiori a 4 unità immobiliari ), opportunamente identificato.

### **DISPONE**

Che alla verifica del rispetto delle disposizioni della presente Ordinanza siano preposti, nelle rispettive qualità, gli appartenenti al corpo di Polizia Municipale, gli Organi di Polizia ed ogni altro Soggetto adibito al controllo del territorio, nonché tutti i soggetti cui è attribuita la competenza di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicati dall'art. 13 della L. 689/1981;

che le disposizioni contenute nella presente Ordinanza prevalgono su quelle contenute in precedenti atti di questa Amministrazione eventualmente contrastanti con essa, e rimane impregiudicato ogni loro eventuale adeguamento nelle more di una più organica, nuova regolamentazione;

che il presente provvedimento venga comunicato ai seguenti Settori:

- Al Settore Lavori Pubblici, Fondi Europei e Espropri, al Settore Promozione eventi culturali, turistici, sportivi, tempo libero - Beni Culturali, al Settore Servizi alle imprese, al territorio e allo sviluppo sostenibile, al Settore Servizi Finanziari controllo di gestione e tributi, perché provvedano a dare opportuna diffusione e conoscenza della presente ordinanza ai Servizi rispettivamente afferenti, nell'ambito delle rispettive attività;
- al Corpo di Polizia Municipale per la verifica dell'ottemperanza al presente Provvedimento;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Sanremo;
- alla Amaie Energia e Servizi Srl, Azienda Gestore "in house" dei servizi di Igiene Urbana del Comune di Sanremo;

### **INFORMA**

ai sensi degli artt. 7-8 della L.241/90 e s.m.i, Amministrazione competente è il Comune di Sanremo; oggetto del provvedimento è "Avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata domiciliare Porta a porta nel territorio comunale - Attivazione del servizio di raccolta "Porta a Porta" nella Zona 7";

il presente provvedimento è pubblicato in data odierna presso l'Albo Pretorio Comunale e presso il sito informatico del Comune di Sanremo [www.comunedisanremo.it](http://www.comunedisanremo.it); tale pubblicazione, atteso il numero imprecisato di soggetti potenzialmente interessati e le informazioni di cui al successivo punto, è da intendersi a tutti gli effetti quale forma di pubblicità ai sensi dell'art.8 c.3 della L.241/90, ferma restando ogni ulteriore forma di pubblicizzazione ritenuta idonea ed opportuna, anche in forma di sunto o estratto;

*Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro il termine di 60gg., dall'avvenuta comunicazione dello stesso, al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, entrato in vigore il 16 settembre 2010 ovvero è ammesso, in via alternativa e preclusiva al primo procedimento, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120gg. dalla data di ricezione della presente, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971.*

Sanremo, 27/02/2017

IL SINDACO

**ALBERTO BIANCHERI**

Documento firmato digitalmente